

# **RELAZIONE EX. ART. 33 c.1 L.F.**

Relatori:

**Dott. Ferruccio Bufaloni**

**Dott.ssa Nadia Maria Lo Fiego**

**Perugia 02.12.2015**



## **ART. 33 c.1 L.F.:**


***“ Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.”***

## **ART. 33 c.5 L.F.:**

***“ Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.”***



**Termine di presentazione:  
60 giorni dalla dichiarazione  
di fallimento  
(TERMINE ORDINATORIO)**



**Istanza per la proroga del termine di deposito  
della relazione ex. art. 33 L.F.**

**Tribunale di ..... -- Sezione Fallimentare --**

**Al giudice delegato al Fallimento di .....n. ..**

**ISTANZA PER LA PROROGA DEL TERMINE DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE EX ART. 33 L.F.**

**Ill.mo Sig. Giudice Delegato,**

**il sottoscritto ....., Curatore del fallimento suindicato,**

**PREMESSO**

**-che il giorno ..... scadrà il termine per il deposito della relazione prevista dall'art. 33 L.F.;**

**-che la complessità della situazione, la scarsità delle informazioni, la insufficiente collaborazione del fallito, la mancanza di una struttura informatica presso l'azienda, la mancanza di idonea documentazione contabile (ecc.) non hanno consentito di completare le indagini e le verifiche contabili ai fini di un'esauriente relazione;**

**-che non vi sono aspetti di particolare gravità e urgenza;**

**CHIEDE**

**che la S.V. Ill.ma voglia concedere termine ..... per il deposito della relazione in oggetto.**

**Con osservanza**

**Il Curatore**

## ART. 33 c. 2 L.F.:

***“....Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto”***





**Relazione sommaria del curatore, prima  
della relazione ex art. 33 L.F.  
(art. 33, 2° comma, L.F.)**

**Tribunale di ..... -- Sezione Fallimentare --  
Al Giudice delegato al Fallimento di ..., n. ..**

**RELAZIONE SOMMARIA AL GIUDICE DELEGATO**

**Ill.mo Sig. Giudice Delegato,**


**il sottoscritto ....., Curatore del fallimento suindicato, ritenuta la  
necessità e l'urgenza di informare la S.V., ancor prima del deposito della  
relazione prevista dall'art. 33, L.F., sulla seguente situazione,**

**ESPONE**

**Si riserva di presentare entro il termine di legge ( o entro il termine già  
fissato) la relazione particolareggiata ex art. 33 L.F.**

**Con osservanza**


**Il Curatore**



# **Relazione ex.art. 33 come atto propedeutico al programma di liquidazione**







# Consultazione della relazione del Curatore

ART. 33 c..4 L.F.:

***“Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura che investano la sfera personale del fallito”***

# Consultazione della relazione del Curatore

## ART. 90 L.F.:

***“Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo ... nel quale devono essere contenuti tutti gli atti ... esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente. Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo.***

***Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito . Gli altri creditori e i terzi hanno diritto di prendere visione .....degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico interesse ... “***



# **Efficacia probatoria della relazione**







**Relazione ex . art. 33 c.1 L . F.**

**Adempimenti preliminari**



# Contenuto della relazione

- CAUSE E CIRCOSTANZE DEL DISSESTO
- DILIGENZA DEL FALLITO NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA
- RESPONSABILITA' DEL FALLITO O DI TERZI
- ATTI DEL FALLITO GIA' IMPUGNATI DAI CREDITORI
- ATTI CHE IL CURATORE INTENDE IMPUGNARE
- FATTI ACCERTATI ED INFORMAZIONI RACCOLTE SULLA RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI, ORGANI DI CONTROLLO, SOCI, DIRETTORI GENERALI E LIQUIDATORI

## **Art. 33 c. 1 L.F.**

***“ Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.”***



## **Art. 104 c.2 L.F.**

***“ Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami d’azienda, fissandone la durata.”***

# **Art. 104 bis c.1 L.F.**

***“Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all’art. 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l’affitto dell’azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa.”***

# **Art. 142 c.1 n.5 L.F.**

***“ Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:***

***1).....;***

***2).....;***

***3).....;***

***4).....;***

***5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;”***



## **Art. 49 L.F.**

***“L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.***

***Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.***

***In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l’imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario”***

# **Art. 142 c.1 n.1; n2 L.F.**

***“ Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:***

- 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;***
- 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;”***

# Art. 217 c.1 n.1 L.F.

***“ E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se dichiarato fallito, l’imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:***

***1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;***

***.....”***



# Art. 2467 c.c

***“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.***

***Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.”***

# Art. 217 bis L.F

***Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'art.67, terzo comma lettera d) ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n.3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies”***

## **Art. 33 c.2 L.F.**

***“Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.”***



## **Art. 2901 c.1 c.c.**

***“ Il creditore, anche se il creditore è soggetto a condizione o a termine, può domandare (c.c. 2652 n. 5) che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (c.c. 524, 1113), quando concorrono le seguenti condizioni:***

- 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;***
- 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (c.c. 1923).”***

# **Art. 2091 c.2-c.3-c.4 c.c**

***“Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.***

***Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto (c.c. 2034)***

***L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (2652 n. 5, 2690; c.p. 193).”***

## **Art. 66 L.F.**

***“Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.***

***L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro”.***




# Art. 67 c.1 L.F.

*“Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:*

- 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell' anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;*
- 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell' anno anteriori alla dichiarazione di fallimento;*
- 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;*
- 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.*

# Art. 67 c.2 L.F.

***“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.”***





# Art. 67 c.3 L.F.

*“Non sono soggetti all’azione revocatoria:*

- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;*
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;*
- c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2465 bis del codice civile i cui effetti non siano cessati ai sensi del terzo comma della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;*
- d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria ;; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza del giudizio; in ogni caso il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;*



# Art. 67 c.3 c.4 L.F.

***e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;***

***f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;***

***g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.***

***Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali."***

## **Art. 33 c.3 L.F.**

***“Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.”***

## **Art. 147 c.4 L.F.**

***“Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.”***



## **Art. 147 c.5 L.F.**

***“Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.”***

## **Art. 2476 c.1 c.c**

***“Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.”***


# Art. 2392 c.c

***“Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.”***



## **Art. 2476 c.7 c.c**

***“Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.”***



# **Art. 146 c.2 L.F.**

***Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:***

- a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;***
- b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.”***

# Art. 2486 c.c

***Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.***

***Gli amministratori sono personalmente e solidalmente (c.c. 1292) responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.”***



# Art. 2497 c.c

***Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.***

***Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.***

***Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.***

***Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.”***

# Art. 2359 c.1-c.2 c.c

*Sono considerate società controllate:*

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;”*



**Grazie per l'attenzione**

**Dott. Ferruccio Bufaloni**

**Dott.ssa Nadia Maria Lo Fiego**